



# FIGC

Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma Centralino: +39 06/84911  
www.figc.it

## COMUNICATO STAMPA



Roma, 10 Settembre 2014

### **Rinnovo contrattuale di Onazi (Lazio): deferito il calciatore, la società, l'agente e due dirigenti**

Il Procuratore Federale, espletata l'attività istruttoria, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il Sig. **FIORANELLI Kevin Christopher**, agente di calciatori con Licenza rilasciata dalla Federazione svizzera;

per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 19, comma 1 lettera a) del Regolamento agenti

per aver svolto di fatto attività di assistenza e consulenza in favore del calciatore Onazi, in occasione della stipula del rinnovo contrattuale con la Società S.S. Lazio S.p.A. avvenuto in data 7.11.2012, nonostante fosse vigente il mandato conferito dal calciatore Onazi ad altro Agente;

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con l'art. 20, commi 6 e 9, del Regolamento agenti

per aver curato gli interessi del calciatore Onazi e intrapreso trattative con la società S.S. Lazio S.p.A. finalizzate al rinnovo del contratto del calciatore Onazi del 7.11.2012, nonostante il fratello Jesse Fioranelli ricoprì un incarico tecnico-sportivo con la medesima società, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con l'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti,

per aver prestato opera di assistenza in favore della Società S.S. Lazio S.p.A. finalizzata alla stipula del contratto con il calciatore Onazi del 18.04.2011, senza depositare alcun mandato scritto della società Lazio presso la Commissione Agenti;

- il calciatore **ONAZI Ogenyi Eddy**, calciatore attualmente tesserato con la Società S.S. Lazio S.p.A.;

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione con l'art. 21, commi 1 e 3, del Regolamento agenti

per essersi avvalso dell'opera dell'agente Kevin Fioranelli in occasione del rinnovo contrattuale con la società Lazio del 7.11.2012, mentre era ancora in essere il mandato rilasciato in favore di altro Agente;

- il Sig. **CALVERI Armando Antonio**, Segretario della Società S.S. Lazio S.p.A.;

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con l'art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti,

per aver preso parte alla trattativa finalizzata alla stipulazione del rinnovo contrattuale del 7/11/2012 tra la società Lazio e il calciatore Onazi il quale nella circostanza era assistito indebitamente dall'agente Fioranelli, omettendo di accertare la vigenza del mandato conferito dal predetto calciatore ad altro Agente;

Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma Centralino: +39 06/84911 - web: [www.figc.it](http://www.figc.it) - e-mail: [press@figc.it](mailto:press@figc.it)



<https://www.facebook.com/FIGC>



[www.youtube.com/figc](http://www.youtube.com/figc) [www.youtube.com/vivoazzurro](http://www.youtube.com/vivoazzurro)



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio



# FIGC

Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma Centralino: +39 06/84911  
www.figc.it

## COMUNICATO STAMPA



- il Sig. **TARE Igli**, Direttore Sportivo della Società S.S. Lazio S.p.A.;

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con l'art. 22, comma 2, del Regolamento agenti,

per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l'agente Fioranelli fosse fornito di regolare mandato rilasciato dal calciatore Onazi, in occasione della trattativa avente ad oggetto il rinnovo contrattuale tra il predetto calciatore e la Società Lazio avvenuto il 7.11.2012;

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con l'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti,

per essersi avvalso dell'opera dell'agente Fioranelli ed aver trattato con il medesimo in occasione della stipulazione del contratto del calciatore Onazi del 18.04.2011, senza che fosse depositato presso la Commissione Agenti regolare mandato da parte della società Lazio in favore del predetto agente;

- la Società **S.S. LAZIO S.p.A.**

per la violazione dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.

a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte ascritte ai propri tesserati.

